



Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo
di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze

Disposizioni attuative per la Carta della cultura prevista dall'articolo 6 della legge 13 febbraio 2020, n. 15

VISTO il decreto legislativo del 20 ottobre 1998, n. 368, recante “*Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “*Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “*Codice in materia di protezione dei dati personali*” e il Regolamento (UE) 2016/679 recante “*Regolamento generale sulla protezione dei dati*”;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “*Codice dell'amministrazione digitale*”, e in particolare l'articolo 64-bis;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante “*Legge di contabilità e finanza pubblica*”;

VISTO il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, e in particolare l'articolo 1, che dispone il trasferimento al Ministero per i beni e le attività culturali delle funzioni esercitate in materia di turismo dal Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo;

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022*”;

VISTA la legge 13 febbraio 2020, n. 15, recante “*Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura*”, e, in particolare, l'articolo 6, che prevede misure per il contrasto della povertà educativa e culturale;

VISTO il comma 1 del citato articolo 6 della legge 13 febbraio 2020, n. 15, che istituisce la “*Carta della cultura*”, attraverso la quale lo Stato contribuisce alle spese per l'acquisto di libri, prodotti e servizi culturali da parte di cittadini italiani e stranieri residenti nel territorio nazionale appartenenti a nuclei familiari economicamente svantaggiati;

VISTO, altresì, il comma 2 del medesimo articolo 6, che, al secondo periodo, stabilisce che la “*Carta della cultura*” è una carta elettronica di importo nominale pari a euro 100 e che ai fini dell'assegnazione della carta dispone l'istituzione nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo del Fondo “*Carta della Cultura*”, con una dotazione di un milione di euro annui a decorrere dall'anno 2020 da integrare con gli importi ad esso destinati ai sensi dei commi 3 e 4 del medesimo articolo 6 e che, all'ultimo periodo, prevede l'adozione di un decreto del





Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo
di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze

Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per la definizione dei requisiti per l'assegnazione della Carta e le modalità di rilascio e di utilizzo della stessa, nei limiti della dotazione del Fondo;

VISTI i commi 3, 4 e 5 del medesimo articolo 6, che prevedono la possibilità di integrazione del Fondo, con il versamento all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati allo stesso, dei proventi derivanti da donazioni, lasciti o disposizioni testamentarie di soggetti privati, comunque destinati allo Stato per il conseguimento delle finalità del Fondo nonché della destinazione dalle imprese di parte del proprio volume di affari, senza effetti ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive;

VISTO l'articolo 183, comma 10-*bis*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", che ha incrementato la dotazione del Fondo «Carta della cultura» di 15 milioni di euro per l'anno 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2014, recante "Definizione delle caratteristiche del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID), nonché dei tempi e delle modalità di adozione del sistema SPID da parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, che autorizza la costituzione, su iniziativa della Presidenza del Consiglio, della Società di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, denominata PagoPA S.p.A. (di seguito "PagoPA");

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance";

VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2019, che dispone, ai fini della gestione e della rendicontazione, la ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative allo stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo – Tabella 13 – del bilancio di previsione dello Stato, per l'anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022;

VISTO il decreto del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo 9 gennaio 2020, recante l'assegnazione delle risorse economico-finanziarie ai titolari dei Centri di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c), e dell'articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, Anno Finanziario 2020;





Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo
di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze

VISTA l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, del capitolo 2096, piano di gestione 1;

CONSIDERATO che il Centro per il libro e la lettura è un istituto del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo dotato di autonomia speciale che, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2010, n. 34, ha il compito, tra gli altri, di attuare politiche di diffusione del libro e della lettura in Italia, nonché di promozione del libro italiano, della cultura e degli autori italiani all'estero;

CONSIDERATO che PagoPA S.p.A., per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 8 del decreto-legge n. 135 del 2018, gestisce il punto di accesso telematico per i servizi della pubblica amministrazione di cui all'art. 64-bis del decreto legislativo n. 82 del 2005, e, in tale ambito, ha realizzato l'APP IO;

RITENUTO che l'APP IO costituisce lo strumento più adeguato per l'attuazione della misura agevolativa, mediante un'apposita sezione dedicata nell'ambito di tale applicazione;

VISTO lo statuto della Società "CONSAP Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A." (di seguito "CONSAP");

VISTA la legge 30 dicembre 1991, n. 413, recante "*Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale*" e il decreto del Ministro delle Finanze del 13 aprile 1992, n. 864, con il quale, ai sensi dell'articolo 22, comma 4, della legge, è stato affidato in concessione alla SOGEI l'incarico di provvedere allo sviluppo e alla integrazione delle strutture informatiche centrali e periferiche del Ministero delle Finanze, ivi compresa la Guardia di Finanza, alle relative attività di conduzione tecnica e di manutenzione, nonché al tempestivo adeguamento del sistema informativo, all'organizzazione della stessa amministrazione, all'evoluzione della normativa, al funzionamento ed all'esercizio del sistema informativo e alla erogazione dei servizi telematici alle altre Pubbliche Amministrazioni, agli Enti, alle imprese, agli operatori economici ed ai cittadini, con il contestuale trasferimento di funzioni da svolgere in sostituzione dell'Amministrazione;

RITENUTO, pertanto, di assegnare al Centro per il libro e la lettura le risorse di cui al capitolo 2096, piano di gestione 1, per assolvere i compiti relativi all'assegnazione, al rilascio e all'utilizzo della Carta della cultura, anche avvalendosi di PagoPa e CONSAP;

DECRETA





Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo
di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze

Art. 1
Oggetto

1. Il presente decreto stabilisce i requisiti per l'assegnazione e definisce le modalità di rilascio e di utilizzo della Carta della cultura, di seguito "Carta", prevista dall'articolo 6 della legge 13 febbraio 2020, n. 15.

Art. 2
Carta elettronica

1. Il valore nominale di ciascuna Carta è pari all'importo di 100 euro.
2. La Carta è realizzata in formato elettronico e virtuale, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.

Art. 3
Beneficiari della Carta

1. La Carta è assegnata ai cittadini italiani e stranieri residenti nel territorio nazionale, in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità, appartenenti a nuclei familiari con ISEE ordinario o corrente in corso di validità ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 n. 159 non superiore a 15.000 euro, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 10, comma 1. È assegnata una sola carta per nucleo familiare.

2. Ai fini del rispetto del limite delle risorse annualmente disponibili sull'apposito Fondo, i beneficiari della Carta sono individuati sulla base di una graduatoria dei soggetti che ne fanno richiesta, nei termini indicati annualmente con apposito avviso pubblicato sul sito istituzionale del Centro per il libro e la lettura, assumendo il criterio dell'ISEE dal più basso al più alto. L'avviso indica altresì le modalità di presentazione delle richieste.

3. La Carta è rilasciata da PagoPA, che la gestisce mediante una sezione dedicata da sviluppare nell'ambito della applicazione IO, accessibile tramite l'identità SPID o la Carta di identità elettronica (CIE) in conformità alle indicazioni di AgID sull'utilizzo di SPID e del Ministero dell'interno sull'utilizzo della CIE.

Art. 4
Soggetti responsabili per la realizzazione della Carta

1. L'Amministrazione responsabile per l'attuazione del presente decreto è il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, di seguito "MIBACT", per il tramite del Centro per il libro e la lettura, che si avvale di PagoPA e di CONSAP.

2. I rapporti tra Centro per il libro e la lettura, PagoPA e CONSAP sono regolati da apposite convenzioni che definiscono le attività di PagoPA, in particolare per la realizzazione di un'apposita sezione dedicata nell'ambito dell'applicazione IO, e di CONSAP, in particolare per la liquidazione delle fatture e per il monitoraggio degli oneri. Le convenzioni stabiliscono anche i corrispettivi





Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo
di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze

economici dovuti dal Centro per il libro e la lettura, a valere sulle risorse di cui all'articolo 10, in favore di PagoPA e di CONSAP e ogni altra modalità applicativa della Carta.

Art. 5

Funzionamento della Carta

1. La Carta è utilizzabile dal titolare entro un anno dal rilascio per l'acquisto di libri, anche digitali, muniti di codice ISBN.
2. In fase di perfezionamento dell'acquisto il beneficiario utilizza la propria Carta per confermare la transazione, previa verifica automatica della disponibilità residua da parte del sistema.
3. Ai fini della registrazione dell'acquisto, l'esercente accede alla piattaforma informatica dedicata e inserisce il codice ISBN dei libri acquistati e i relativi importi, attestando il perfezionamento dell'acquisto. L'importo speso è immediatamente detratto dal credito disponibile per il beneficiario.
4. Il beneficiario della Carta può visualizzare in tempo reale sul proprio dispositivo, nell'apposita sezione dedicata dell'applicazione IO, lo stato di attivazione della Carta e l'ammontare del credito residuo.
5. L'ammontare del credito residuo non può essere utilizzato oltre il termine di validità della Carta.

Art. 6

Registrazione degli esercizi commerciali ed obbligo di accettazione della carta

1. Gli esercizi commerciali presso i quali è possibile utilizzare la Carta sono inseriti in un apposito elenco, consultabile mediante piattaforma informatica dedicata.
2. Ai fini dell'inserimento nell'elenco, i titolari o i legali rappresentanti degli esercizi interessati si registrano sulla piattaforma di cui al comma 1. La registrazione, che avviene mediante le credenziali fornite dall'Agenzia delle entrate, richiede l'indicazione della partita I.V.A., del codice ATECO dell'attività prevalentemente svolta, della denominazione dell'esercizio e dei luoghi dove viene svolta l'attività, nonché la dichiarazione di impegno ad accettare la Carta esclusivamente per gli acquisti consentiti ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge n. 15 del 2019, e l'accettazione delle condizioni di uso e delle specifiche relative alla fatturazione.
3. Gli esercenti già registrati per la categoria di acquisto libri sulla piattaforma informatica dedicata alla Carta elettronica prevista dall'articolo 1, comma 604, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, attiva all'indirizzo <https://www.18app.italia.it/>, sono automaticamente inseriti nell'elenco di cui al comma 1, secondo modalità definite di comune accordo tra PagoPa, CONSAP e SOGELI. E' fatta salva la possibilità di richiedere la cancellazione dall'elenco.





Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo
di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze

Art. 7
Fatturazione e liquidazione

1. A seguito del perfezionamento dell'acquisto secondo le modalità di cui all'articolo 5, è riconosciuto all' esercente registrato ed inserito nell'elenco di cui all'articolo 6 un credito di pari importo a quello detratto dalla Carta del beneficiario. Il credito è registrato nell'apposita area disponibile sulla piattaforma di cui all'articolo 6, comma 1.

2. In seguito ad emissione di fattura elettronica, redatta in conformità a specifiche linee guida consultabili sulla piattaforma dedicata, CONSAP, mediante acquisizione dei dati dall'apposita area disponibile sulla stessa piattaforma, nonché dalla piattaforma di fatturazione elettronica della pubblica amministrazione, provvede al riscontro e alla liquidazione delle fatture.

Art. 8
Controlli e sanzioni

1. Il MIBACT, per il tramite del Centro per il libro e la lettura, anche avvalendosi di PagoPA e CONSAP secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'articolo 4, comma 2, vigila sul funzionamento della Carta. In caso di usi impropri della Carta in violazione di quanto stabilito dal presente decreto, previa comunicazione al Centro per il libro e la lettura, PagoPA provvede alla disattivazione della Carta, con conseguenti cancellazione dell'esercizio commerciale dall'elenco di cui all'articolo 6, comma 1, nonché diniego di accredito o recupero delle somme non rendicontate correttamente o utilizzate per spese non ammesse, e fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

Art. 9
Trattamento dei dati personali

1. Il Centro per il libro e la lettura assicura in qualità di titolare il trattamento dei dati personali in conformità alla normativa vigente, limitandolo alla sola realizzazione dei compiti attinenti all'attribuzione e all'utilizzo della Carta. PagoPA e CONSAP sono Responsabili del trattamento dei dati personali cui ricorre il Centro per il libro e la lettura, in qualità di titolare. A tal fine, il Centro provvede alla stipula del contratto o atto giuridico previsto dall'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679, e definisce, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, le modalità e i tempi della gestione e conservazione dei dati personali, nonché gli obblighi e le responsabilità reciproche tra il titolare e i responsabili.

Art. 10
Disposizioni finanziarie

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto si provvede a valere sulle risorse, pari a 16 milioni di euro per l'anno 2020 e a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2021, di cui all'articolo 6 della legge n. 15 del 2020, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 183, comma 10-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge





Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo
di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze

17 luglio 2020, n. 77. Le risorse di cui al primo periodo, iscritte nel capitolo 2096, piano di gestione 1, dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, Centro di responsabilità amministrativa n. 6 – Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore, sono trasferite al Centro per il libro e la lettura, che le impiega per il trasferimento a CONSAP delle somme necessarie alla liquidazione delle fatture e per il pagamento dei corrispettivi in favore di PagoPA e di CONSAP ai sensi dell'articolo 4, comma 2.

2. CONSAP provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'uso della Carta, mediante i dati disponibili nella piattaforma dedicata e sulla base di quelli comunicati da PagoPA, e trasmette al Centro per il libro e la lettura, entro il giorno 10 di ciascun mese, la rendicontazione riferita alla mensilità precedente.

3. Il Centro per il libro e la lettura riferisce annualmente alla Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore del MIBACT sugli adempimenti svolti in applicazione del presente decreto.

4. Il Centro per il libro e la lettura provvede alle attività di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo.

Roma

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ
CULTURALI E PER IL TURISMO

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E
DELLE FINANZE

